

Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
Settore Giovanile e Scolastico



## COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80  
Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: epellizzari@figctrento.it  
Settore Giovanile: sgs\_tn@figctrento.it  
Attività di Base: attivitabase\_tn@figctrento.it

Segreteria: info@figctrento.it - info@pec.figctrento.it  
Calcio a 5: calcio5\_tn@figctrento.it  
Attività Scolastica: attivitascolastica\_tn@figctrento.it

Cod. Fiscale LND 08272960587

Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento

Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

### Stagione Sportiva 2016/2017

### Comunicato Ufficiale N° 47 del 11 novembre 2016

#### SOMMARIO

<b>1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.</b>	<b>1302</b>
1.1 COMUNICATO UFFICIALE N°145 - CU 87/AA FIGC - PROVVEDIMENTI PROCURA FEDERALE	1302
<b>2. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO</b>	<b>1304</b>
2.1 PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO TECNICO SCUOLA CALCIO 2016/2017 – U.S.D. VIPO TRENTO	1304
<b>3. GIUSTIZIA SPORTIVA</b>	<b>1304</b>
3.1 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	1304
3.2 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	1305

## **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.**

### **1.1 COMUNICATO UFFICIALE N°145 - CU 87/AA FIGC - PROVVEDIMENTI PROCURA FEDERALE**

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 87/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 578 pf 16-17 adottato nei confronti dei Sig.ri CESARE MARCHETTI, MARCO PODESTA' e MARIO MEHMETI, avente ad oggetto la seguente condotta:

CESARE MARCHETTI, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della A.C.D. Royale Fiore, in violazione dell'art. 1 *bis*, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara Baby Brasil - Acd Royale Fiore del 07/11/2015, valevole per il campionato Juniores Provinciali-Girone A in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Mehmeti Mario, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

MARCO PODESTA', all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della A.C.D. Royale Fiore, in violazione dell'art. 1 *bis*, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare: Acd Royale Fiore-Gragnano del 19/09/2015, Agazzane-Acd Royale Fiore del 26/09/2015, Acd Royale-Fiore-Valtidone del 10/10/2015, Podenzano-Acd Royale Fiore del 17/10/2015 e Rivergaro-Acd Royale Fiore del 24/10/2015, tutte valevoli per il campionato Juniores Provinciali-Girone A, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Mehmeti Mario, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

MARIO MEHMETI, calciatore della A.C.D. Royale Fiore, in violazione dell'art. 1 *bis*, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver disputato le gare: Acd Royale Fiore-Gragnano del 19/09/2015, Agazzane-Acd Royale Fiore del 26/09/2015, Acd Royale Fiore-Valtidone del 10/10/2015, Podenzano-Acd Royale Fiore del 17/10/2015, Rivergaro-Acd Royale Fiore del 24/10/2015 e Baby Brasil-Acd Royale Fiore del 07/11/2015, tutte valevoli per il campionato Juniores Provinciali-Girone A, nelle fila della società Acd Royale Fiore, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri CESARE MARCHETTI, MARCO PODESTÀ e MARIO MEHMETI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. CESARE MARCHETTI, di due mesi di inibizione per il Sig. MARCO PODESTÀ e di 3 giornate di squalifica per il Sig. MARIO MEHMETI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 NOVEMBRE 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

---

## **2. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO**

### **2.1 PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO TECNICO SCUOLA CALCIO 2016/2017 – U.S.D. VIPO TRENTO**

<b>DATA - ORA</b>	<b>ARGOMENTO TRATTATO</b>	<b>RELATORE</b>
<b>14 nov 2016 ore 20.00</b>	<b>PREVENZIONE E WELLNESS – Metodologia per la prevenzione agli infortuni nel settore giovanile</b>	<b>FABIO TRENTIN – preparatore atletico professionista</b>
<b>21 nov 2016 ore 20.00</b>	<b>NUTRIZIONE E SALUTE NEL CALCIO GIOVANILE – programma alimentazione e salute della F.I.G.C.</b>	<b>Dott. PAOLO CREPAZ - fisiatra e medico dello sport</b>
<b>28 nov 2016 ore 17.00</b>	<b>GIOCHI TRADIZIONALI APPLICATI AL CALCIO – i giochi di strada riproposti a tema calcistico</b>	<b>Allenatori Scuola Calcio USD VIPO TRENTO</b>

Si comunica che tutte le serate indicate si terranno presso il **CENTRO SPORTIVO DON ONORIO SPADA - Via Valnigra 69 - VILLAZZANO/TRENTO.**

## **3. GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **3.1 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, nella riunione del 10.11.2016, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni:

- 05) RECLAMO DELLA A.S.D. FUTSAL ROVERETO AVVERSO L'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 22/12/2016 DEL DIRIGENTE MARIGHETTO ARCADIO DI CUI ALLA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO PUBBLICATA CON IL C.U. N. 36 DI DATA 20 OTTOBRE 2016, RELATIVA ALLA GARA DEL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 DEL 14 OTTOBRE 2016 TRA SACCO SAN GIORGIO E FUTSAL ROVERETO**

Con C.U. n. 36 di data 20 ottobre 2016, il Giudice Sportivo ha inibito fino al 22/12/2016 il dirigente della Società Futsal Rovereto sig. Marighetto Arcadio, in quanto: "al termine dell'incontro, dalle tribune dove era posizionato, si dirigeva di corsa negli spogliatoi con l'intenzione di colpire un giocatore avversario, non riuscendoci per il pronto intervento di una degli arbitri, che riceveva anche una spinta a tutta forza con entrambe le braccia".

La società propone regolare reclamo chiedendo una riduzione consistente della squalifica inflitta al dirigente. La Corte, dopo aver esaminato attentamente tutta la documentazione in atti, ritiene di confermare la sanzione inflitta.

**P.Q.M.**

La Corte, conferma la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività fino al 22/12/2016 del dirigente Marighetto Arcadio.

Si ordina l'incameramento della tassa di reclamo.

### **3.2 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Provinciale autonomo di Trento, nella riunione del 10 novembre 2016, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni:

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - PROCEDIMENTO N. 950 STAGIONE SPORTIVA 2015/16**

Con provvedimento di data 7 luglio 2016, prot. 0389/950pf15-16/AA/mg, il Sostituto Procuratore Federale Delegato ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento della F.I.G.C.:

1. Il Signor CELLANA Christian, calciatore tesserato per l'A.C. Ledrense, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1 bis, co. 1 del C.G.S. perché a conclusione della gara Aquila Rovereto – Ledrense del Campionato di Calcio a 5, Serie D, si rivolgeva al calciatore MAHDAVI Farid, che da capitano dell'ASD Aquila Rovereto tentava di far da paciere tra giocatori delle opposte fazioni per evitare qualsiasi contatto fisico, apostrofandolo in modo ingiurioso con la frase "tu cosa c'entri, figlio di puttana";
2. Il Signor SHALA Domenico, calciatore tesserato per l'A.S.D. Aquila Rovereto, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, co. 3 del C.G.S. in quanto, sebbene ripetutamente convocato dall'Avv. Valentina Paese, Collaboratore della Procura Federale, non ha ritenuto di dover presentarsi per rendere la sua testimonianza sui fatti accaduti, nonostante il predetto Collaboratore lo avesse anche invitato a scegliere una data ed un'ora per la sua audizione, compatibile con le sue esigenze lavorative;
3. La Società A.C. LEDRENSE, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, co. 2 del C.G.S., per quanto addebitato al Signor CELLANA Christian;
4. La Società A.S.D. AQUILA ROVERETO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, co. 2 del C.G.S., per quanto addebitato al Signor SHALA Domenico.

Il Tribunale, dopo ampia discussione, esaminati gli atti, preso atto delle dichiarazioni del Vice Presidente della società A.S.D. AQUILA ROVERETO, ritiene provati gli addebiti mossi

#### **P.Q.M.**

in accoglimento delle richieste della Procura Federale, irroga le seguenti sanzioni:

1. N. 3 giornate di squalifica per il calciatore CELLANA CHRISTIAN;
2. N. 2 giornate di squalifica per il giocatore SHALA DOMENIKO, per non aver aderito alla richiesta della Procura;
3. € 100,00 di ammenda per la Società A.C. LEDRENSE;
4. € 50,00 di ammenda per la società A.S.D. AQUILA ROVERETO

---

**Publicato in Trento il 11/11/2016**

Il Segretario  
(*Roberto Bertelli*)

Il Presidente  
(*Ettore Pellizzari*)